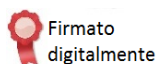


Pubblicato il 07/10/2026



N. 15735/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09282/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9282 del 2026, proposto da

Giulia Stira, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Simona Maria Destro Castaniti e Sofia Di Gesù, elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere Marzio n. 3, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

- Ministero della Giustizia;
- Commissione Interministeriale RIPAM;
- Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.;
- Commissione esaminatrice del concorso;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

per l'annullamento

- della graduatoria provvisoria dei vincitori della procedura di stabilizzazione del personale non dirigenziale con profilo di Addetto all'Ufficio per il processo – Distretto della Corte d'Appello di Palermo, pubblicata il 27 giugno 2026, nella parte lesiva per la ricorrente;
- della graduatoria definitiva della medesima procedura, pubblicata il 30 giugno 2026 a seguito di rettifica, nella parte in cui colloca la Dott.ssa Stira in posizione non utile ai fini dell'assegnazione presso la sede di Palermo e determina, per l'effetto, la sua assegnazione alla sede di Marsala;
- ove occorra e per quanto di interesse, del provvedimento con cui la p.a. ha assegnato la ricorrente alla sede lavorativa di Marsala;
- dei verbali (richiesti con apposita istanza di accesso agli atti, ad oggi non trasmessi) della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria del Distretto di Palermo e, in particolare, del verbale o dei verbali concernenti la posizione della ricorrente, nella parte in cui non risultino correttamente attribuiti i punteggi spettanti per i titoli ritualmente dichiarati in domanda, ivi compresi il Master universitario di secondo livello e l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- del punteggio complessivo attribuito alla ricorrente, nella parte in cui risulta inferiore a quello effettivamente spettante per effetto dell'omessa o erronea valutazione dei titoli dichiarati;
- per quanto occorra e in via subordinata, dell'art. 8, comma 1, lett. b), dell'Avviso pubblico, nella parte in cui attribuisce al Master universitario di secondo livello punti 1 e al Dottorato di ricerca punti 1,50; -dell'avviso pubblicato in data 29.06.2026 recante “AVVISO CONVOCAZIONE SCELTA SEDE E ASSUNZIONE”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente;
- dell'avviso pubblicato in data 29.06.2026 recante “*Ulteriori specifiche in ordine alla convocazione*”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non

conosciuto, ivi compresi il verbale di approvazione della graduatoria definitiva e il provvedimento di assegnazione della ricorrente alla sede di Marsala

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente alla corretta valutazione dei titoli posseduti e ritualmente dichiarati, con conseguente rideterminazione del punteggio e ricollocazione nella graduatoria definitiva nella posizione effettivamente spettante;

e, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., per l'annullamento

del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti inviata in data 3 luglio 2026 e per la condanna delle Amministrazioni resistenti all'ostensione della documentazione richiesta, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con Avviso pubblico adottato ai sensi dell'art. 11 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della Giustizia ha indetto la procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale già reclutato a tempo determinato con il profilo di «Addetto all'Ufficio per il processo» (AUPP), su base distrettuale;

Preso atto che la ricorrente si duole del mancato riconoscimento del punteggio per titoli, reclamando l'attribuzione di 1,5 punti per il Master di II Livello, in luogo di 1 punto già attribuiti, con conseguente collocazione nella posizione spettante nella graduatoria finale di merito;

Preso, ulteriormente, atto che la parte ha chiesto, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo di pubblici

proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Viene, fin da ora, fissata— riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine

alle spese della presente fase – la Camera di Consiglio del 2 dicembre 2026, ai fini del prosieguo della trattazione della proposta istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione e differisce l'ulteriore trattazione della controversia, ai fini cautelari, alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Matthias Viggiano, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO